

Brescia, lì 2 Gennaio 2015

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 02/01/2015

Novità Iva (Split payment per fatturazione Pubblica Amministrazione, reverse charge, Legge di stabilità, lettere d'intento) società estinte, società in perdita sistemica, moratoria mutui e leasing

1. Split payment per fatturazione Pubblica Amministrazione

Il nuovo articolo 17- ter del Dpr 633/72 prevede un **nuovo meccanismo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto denominato "Split payment"**, ancora in attesa di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

La nuova disciplina prevede che il fornitore di beni o servizi che ha come cliente uno dei soggetti indicati nella nuova disposizione dovrà emettere una normale fattura con indicazione dell'imponibile e dell'imposta, ove dovuta.

L'imponibile sarà corrisposto direttamente al fornitore, mentre **l'imposta dovrà invece essere versata direttamente nelle casse dell'Erario** secondo modalità e termini che dovranno essere fissati con decreto del Ministero dell'Economia.

Per i fornitori coinvolti è stato previsto un canale di rimborso privilegiato dell'Iva a credito. I soggetti indicati nella nuova disposizione verso i quali si applica tale nuovo meccanismo, che si affianca alla fatturazione elettronica verso le Pa, sono: Stato, organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza o di previdenza, purché non risultino debitori d'imposta.

Sono **esclusi** dalla nuova disposizione tutti i soggetti che prestano servizi con ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito.

2. Reverse charge

Dal **1° gennaio 2015** il meccanismo dell'inversione contabile denominato "Reverse charge", (con il quale il fornitore emette fattura senza addebito dell'imposta che sarà assolta direttamente dal committente/cessionario soggetto passivo Iva) **entra in vigore in tre nuovi settori: edile, energetico e in quello del commercio di bancali usati di legno (pallet)**, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014 L. 23/12/2014 n. 190. Il reverse charge per le **forniture alla Gdo (grande distribuzione) rimane ad oggi subordinato al rilascio di apposita deroga da parte dell'Unione Europea.**

In particolare:

- nel **settore edile** entrano in regime di reverse charge i servizi di: pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento, relativi ad edifici. Non è previsto che le prestazioni formino oggetto di un contratto di subappalto, né che il committente sia un soggetto che opera nel settore edile;
- nel **settore energetico**, inversione contabile per quattro anni anche per le operazioni di trasferimento di quote di emissione di gas effetto serra, per i trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla normativa europea e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, nonché per le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori;

- per il reverse charge nelle **forniture alla Gdo** occorrerà attendere il via libera della Ue. Nel frattempo potrebbe ritenersi che siano interessate le strutture di grandi dimensioni (es. supermercati o ipermercati).

3. Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità n. 198/2014 introduce **novità in materia di Iva e imposte dirette** in vigore dal **1° gennaio 2015**.

Legge di Stabilità: le misure in vigore dal 1° gennaio 2015	
IVA E-BOOK	Per i libri in formato elettronico l'aliquota Iva scende al 4%
IVA PELLET	L'aliquota Iva applicabile alle cessioni di pellet di legno sale dal 10% al 22%
NUOVO REGIME FORFETARIO	Per le piccole partite Iva scatta il nuovo regime con imposta sostitutiva al 15% e soglia di ricavi massimi variabile (dai 15 mila euro dei professionisti ai 40 mila euro dei commercianti)
CASSE DI PREVIDENZA E FONDI PENSIONE	Aumenta il prelievo fiscale sui rendimenti finanziari per le Casse dei professionisti (dal 20% al 26%) e per i fondi pensione (dall'11,5% al 20%)
EROGAZIONI ONLUS	Sale da 2.065 a 30 mila euro annui l'importo massimo sul quale spetta la detrazione fiscale del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus
RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI	Si riaprono i termini per rivalutare il costo fiscale di acquisto di terreni e partecipazioni detenuti da persone fisiche, secondo le stesse modalità del passato (possessione dei beni <u>1° gennaio 2015</u> , perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva entro il <u>30 giugno 2015</u>). Le aliquote però raddoppiano (<u>4% e 8%</u>)
AUTO STORICHE	Sparisce l'esenzione dal bollo per auto e moto ultraventennali (l'agevolazione maturerà solo decorsi 30 anni dall'immatricolazione)
FRONTALIERI	La franchigia Irpef per lavoratori frontalieri sale da 6.700 a 7.500 euro annui
POLIZZE VITA	Stop all'esenzione Irpef per i capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato nelle polizze a contenuto finanziario (sarà esente solo il capitale derivante dalla clausola di copertura del rischio demografico)
RITENUTA RISTRUTTURAZIONI	Sale dal 4% all'8% la ritenuta che Banche e Poste devono operare sui bonifici "parlanti" disposti dai contribuenti per fruire delle detrazioni per ristrutturazioni e riqualificazione energetica
DEDUZIONE IRAP COSTO DEL LAVORO	Per le imprese diventa integralmente deducibile ai fini Irap il costo del lavoro a tempo indeterminato
BONUS 80 EURO	Va a regime il credito d'imposta Irpef per i redditi fino a 26 mila euro introdotto dal DI n. 66/2014
BONUS FISCALI PER LA CASA	Prorogate a tutto il 2015 le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, mantenendo le attuali misure (rispettivamente 50% e 65%). Confermato anche il bonus mobili

4. Lettere d'intento

Secondo quanto previsto dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs 175/2014), **l'invio telematico delle lettere d'intento diventa obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015**, tuttavia **per adeguarsi al nuovo sistema, c'è tempo sino all'11 febbraio 2015** (come chiarito dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 22/12/2014).

Ricordiamo che **l'onere di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d'intento viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione**. L'esportatore abituale consegnerà al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa.

Il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta, effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta e sarà tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti degli esportatori abituali.

Per le dichiarazioni già inviate con le vecchie modalità prima dell'**11 febbraio 2015**, ma con effetti dal 1° gennaio 2015, è necessario, dal **12 febbraio**, provvedere anche alla **trasmissione telematica**. L'invio della dichiarazione d'intento può essere fatta direttamente on line da un consulente abilitato.

E' già **disponibile il software dell'Agenzia delle Entrate per l'invio telematico** attraverso il canale Entratel, insieme al nuovo **servizio on line di verifica delle ricevute** delle dichiarazioni, che consente a chi riceve la lettera di controllare via web la presentazione telematica della comunicazione. Le informazioni delle dichiarazioni presentate saranno inoltre **consultabili nel Cassetto Fiscale del dichiarante e del ricevente**.

5. Società estinte

Il Decreto Semplificazioni n. 175/2014 n. 277 in vigore dal 13 dicembre 2014 ha **esteso per un periodo di cinque anni dalla data di richiesta di cancellazione delle società dal Registro delle Imprese gli effetti fiscali e l'attività di controllo fiscale** (Circolare n.31/E del 30/12/2014 dell'Agenzia delle Entrate).

Le novità sulle società cancellate	
RESPONSABILITA' TRIBUTARIA	Gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi hanno effetto al decorso di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese
AMBITO SOGGETTIVO	Il liquidatore, il socio e l'amministratore possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 36 Dpr 602/1973
AMBITO OGGETTIVO	La responsabilità, stante le modifiche intervenute con l'art. 28 D.Lgs 175/2014, è estesa a tutte le imposte e non solo a quelle sui redditi, dovute per il periodo della liquidazione e per quelle anteriori
DECORRENZA	Nella circolare n. 31 E l'Agenzia delle Entrate ritiene che trattandosi di normativa procedurale, la disciplina trova applicazione anche per le società già cancellate o che hanno fatto domanda di cancellazione prima del 13/12/2014, data in cui è entrato in vigore il DI 175/2014

6. Società in perdita sistemica

L'articolo 18 del D.Lgs 175/2014 ha ampliato il cosiddetto **periodo di osservazione da tre a cinque anni per le società da considerarsi in perdita sistemica**. La normativa trova **immediata applicazione a partire dal periodo d'imposta 2014**.

Pertanto la disciplina delle società in perdita sistemica (di cui al DI 138/2011) trova applicazione per il periodo d'imposta 2014 soltanto se la società nei cinque periodi d'imposta precedenti **(2009-2013)** avrà conseguito perdite fiscali oppure se nello stesso arco temporale di riferimento avrà conseguito perdite fiscali in quattro periodi e utile inferiore al reddito minimo di cui all'art. 30 della L. 724/1994 in un solo periodo d'imposta.

La presente estensione del periodo di osservazione è di particolare interesse per le società con ricavi modesti e/o svolgenti attività di gestione immobiliare che per effetto della crisi immobiliare vigente non riescono a soddisfare i requisiti di cui all'art.30 della L. 724/1994 o non riescono a conseguire un imponibile fiscale e quindi chiudono l'esercizio in perdita fiscale.

7. Moratoria mutui e leasing

È stato prorogato fino al 31 marzo 2015 il termine di validità della moratoria sui mutui e leasing.

La moratoria permette alle imprese di sospendere per un periodo di 12 mesi il pagamento della quota capitale di mutui e di leasing, e di allungare la durata dei mutui fino a quattro anni e quella delle anticipazioni bancarie e del credito agrario di conduzione.

Cordiali saluti

Sacco & Partners

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI